

36 ^ favola partigiana

Lot

14 marzo 2012

(151° anniversario dell'inesistenza dell'Unità d'Italia)

Disse una volta il padreterno a Lot: "Se vuoi salvare Sodoma e Gomorra (intendi il Comune di *Corleone di Cadore*¹ e il vascello fantasma *Italia*, n.d.r.) dall'incendio, devi trovarmi dieci giusti". "Come posso trovarti dieci giusti *se me vedo in bela*² a scendere le scale della mia *casa di Rifabbrico*³ ?; accontentati che ti segnali, anche per mio passatempo con *internet*, il venditore di fumo dell'incendio cui siamo, nonostante Monti, destinati!". Vittima della cultura veicolata dalla

«A Fabio Cremasco p. l'Agenzia del territorio di Belluno Via Feltre n. 198 - 32100 BL Firenze 17 Agosto 2011 Evito l'A.R., dovendo contare solo sulla persona "Fabio Cremasco", dal momento che anche l'Opera del Duomo (cui 21^ favola partigiana) rientra nell'attuale sfascio delle Istituzioni italiche. Sono comunque costretto a riferirmi alle n.117327 del 9 Agosto 2011 (caso A) e n.3482 del 24 Maggio 2011 (caso B) dell'Agenzia del territorio bellunese:

Caso A

- Il Patrimonio Antico in agro auronzano è imprescrittibile. Sono imprescrittibili quindi i reati commessi contro detto patrimonio. Essendo un "originario", ancorché emigrante e figlio d'emigranti, ho doverosamente segnalato il furto a danno della collettività locale o, -Unesco permettendo- a danno del Patrimonio Antico dell'Umanità. Ho chiesto aiuto per sapere a chi si debba reintegrare il bus del vedel (ironia tragicomica, oggi, di un toponimo onomatopeico coniato sapientemente dai nostri vecchi!), un immobile che i compagni di merenda, operanti nel passaggio dal Vecchio Catasto al Nuovo Catasto Tecnico anni '1952, hanno incluso tra i colendiei della famiglia Da Corte Cavalier, intendendo forse pagare un silenzio sul loro operato. Mi si risponde che la mia richiesta "non può essere accolta poiché non corrispondente alla sentenza divisionale n.499\1994". Che vuol dire? Forse che tale sentenza divisionale consente di rubare?

- Parliamo allora della sentenza divisionale. A mio parere anche tale sentenza è un furto: un furto di giurisdizione, un'invasione di campo fatta dal Tribunale di Belluno, con tutto l'ambaradan di giudici avvocati e periti intervenuti nei vent'anni di durata del processo, dimenticando (?) la presunzione di demanialità generale dei beni appresi per laudo in Cadore e quindi l'impraticabilità giuridica di una divisione dei beni, e addirittura in base alle quote in possesso ai membri della famiglia.

Caso B

-Anche l'iscrizione all'urbano delle case di Rifabbrico è, a mio parere, un furto al Patrimonio Antico (diciamo qui, un furto potenziale, purtroppo sempre realizzatosi allo spegnersi della famiglia "originaria"). Un furto, della quota corrispondente al legname e al sussidio ad personam (una sola volta nella vita) avuti in virtù della gestione collettiva del Patrimonio Antico agrosilvopastorale, e che qui dichiaro stimabile al 50% del valore dell'immobile di cui alla attuale rendita catastale. La famiglia, per contro, è proprietaria quiritaria solo dell'altro 50%, corrispondente alla miglioria (miglioria doverosamente costruita su un bene collettivo, nel rispetto dell'Antico Regolamento di Rifabbrico: un Regolamento di Rifabbrico tipo quello depositato agli atti che portarono alla sentenza -1986- del Commissario u.c. "Fletzer"). Su questa questione mi si risponde citando una serie di norme nazionali riguardanti inventari delle case rurali, le quali (norme) niente hanno a che fare con la lex loci inerente al Patrimonio Antico tutelato esplicitamente nelle varie leggi per la montagna. Resto a disposizione e porgo cordiali saluti R.C. L. omissis »

Nell'allegato si riporta la fotocopia di un documento che chiarisce come sia nato un nuovo Comune in Cadore: di fronte ad un'apprensione per laudo (comprese le crode!) in Cadore, ad un Diritto anteriore di origine germana (da Germani non da Germanici!), ad un Patrimonio antico gestito in parte pro indiviso e in parte pro famiglie, insomma di fronte ad una demanialità generale per il Cadore riconosciuta in leggi e sentenze passate in giudicato, il Comune napoleonico di Auronzo rovescia l'onere della prova, come a dire: TUTTO E' PRIVATO INDIVIDUALE E CHI VANTA DEMANIALITA' DEVE PROVARLO! Roba appunto da Corleone e la Procura di Belluno, che riceve per conoscenza, sta zitta!

² sono in difficoltà

³Approfitto per accennare al problema della casa di Rifabbrico in Cadore. Si tratta di una miglioria doverosamente apportata su colendiei per soddisfare un bisogno essenziale, uno ius casalinandi di cui al Diritto Anteriore. Si tratta di una questione che considero in corso di definizione, sia in sede di Agenzia del territorio di Belluno sia in sede di Agenzia delle Entrate, per ovvi motivi inerenti al regime fiscale e l'incremento del Patrimonio antico. Riporto integralmente un documento che tocca anche problemi connessi:

stampa di regime in materia d'aspettativa di vita, il nostro Log dimentica di essere un Originario, cioè di avere un'aspettativa di vita plurisecolare, perchè titolare di beni appresi per laudo dai suoi avi, oggi in gestione in parte pro indiviso (tramite le Serenissime Regole di Villagrande e di Villapiccola, con figura giuridica privatistica) e in parte pro familias (tramite colendiei, cioè i cosiddetti colonnelli, da columna = capofamiglia) 4: in ambedue i casi vigendo l'obbligo della miglioria, un obbligo per altro sancito anche da leggi dello Stato (in materia d'utilizzazioni forestali, di gestioni a mezzadria dei poderi, di dissodamenti, di cave, d'equilibrio idrogeologico, ecc.). Insomma il nostro Lot dimentica oggi di far parte della comunione di famiglie insediatasi nella valle dell'Ansiej (crode comprese!) in virtù non di contratti notarili o di concessioni imperiali ma in virtù dell'apprensione per laudo cioè tramite regole di gestione e compiti d'istituto partoriti da una democrazia intergenerazionale ("in uno dixerunt laudaverunt quod..."), che oggi impongono una copertura finanziaria ricavabile non da illegittimi contratti d'affitto dei colonnelli ma dalla quota (stimata del 13%) che i contribuenti, compresi i corleonesi clienti della sig.ra Carlotta, devono scorporare dalle tasse locali e nazionali per versarlo alla Regola, essendo tale quota corrispondente al valore dei fondi su cui sono costruiti gli edifici, compreso il Municipio! Fondi in proprietà collettiva, un Patrimonio antico imprescrittibile, tutelato da leggi nazionali e oggi anche dall'Unesco. Sul punto ho tentato un interpello presso l'Agenzia delle entrate del Veneto5 ma questa mi ha scaricato sull'Agenzia delle

Quanto sopra contrastava con l'interesse del Fisco e della Chiesa per ovvi motivi. Con il passaggio dal diritto orale a quello scritto i "colendiei" vennero così chiamati "colonnelli" (da columna = capofamiglia). Iniziarono così – grazie allo strabismo dei notai – i lasciti alla Chiesa, all'Ospedale, alla Casa di Riposo, al Comune napoleonico ma, quel che è peggio, le iscrizioni catastali a dei prestanome (allorquando avvenivano le revisioni catastali – come quello del 1952, anno di nascita del Nuovo Catasto – dei colonnelli degli emigrati morti all'estero.

A conclusione di questa glossa si segnala il toponimo "colesiei" per indicare una vasta zona del Censuario di Pause del Vecchio Catasto e quello di "Vial de li colonelli" (nei Sommarioni in cui si citano anche i confinanti tra colonnelli). A tutt'oggi i confini del colendiei sono indicati da paletti di legno con incise le sigle del capofamiglia. Omissis..

⁵ A.R. 13408615019-7 Gentile Signora Cristina Berto P\l'Agenzia delle Entrate del VENETO

Via G. De Marchi 16 - 30175 VE - Marghera

Firenze Ottobre 2011

Con riferimento al prot. n.907-30794\2011 sono a scusarmi per aver posto dei quesiti che pur essendo stati ben sintetizzati nella risposta, sono stati ritenuti "inammissibili" ai sensi dell'articolo 3 del DM 209\2001, perché "incomprensibili". Il problema, a mia attenuante, è nell'aver tentato un interpello sia come semplice contribuente sia come cittadino "originario", in altre parole "portatore d'interessi collettivi": un ruolo che, nel regime delle istituzioni italiche, quali la Costituzione del '48, l'Agenzia delle Entrate del Veneto, quella del Territorio bellunese, e lo stesso Comune d'Auronzo, non può trovare udienza poiché detto regime, per le finalità fiscali, si occupa unicamente di proprietà individuale, sia pubblica sia privata.

Mi rivolgo quindi alla persona "Cristina Berto" che, come persona, vale più dell'Opera del Duomo (e quindi anche più dell'Agenzia che rappresenta: V. *favola partigiana*, a pag. 55 ed. 2010), chiedendole cortesemente di trovare Lei uno spiraglio per rendere "comprensibile" questo rinnovato interpello.

Essendo un 'originario' devo occuparmi dei beni appresi per laudo (art. 30 L.1979\1952), detto anche Patrimonio antico (L. n. 97\1993 art. 3), la cui gestione deve effettuarsi nel rispetto del Diritto anteriore (art. 34 L.991\1952). Tali beni sono fruibili pro indiviso e quindi esulano, a mio parere, da obblighi contribuzionali individuali, come proposto nell'interpello originario al punto A. Per l'individuazione catastale di tali beni in agro auronzano, (a mio avviso non necessaria), possiamo oggi rifarci alla sentenza "Antonini" (Commissario u.c. di Trieste) avvenuta d'Ufficio (a.1943-1947) ai sensi e per gli effetti della L. 1766\1927. Tale sentenza dà una visione catastale del Patrimonio antico rifacendosi al Vecchio Catasto vigente in zona (tradotto nel 1952 nel Nuovo Catasto Tecnico per uniformità nazionale); vi si evincono quattro comparti: 1) Frazione-Regola di Villagrande, 2) Frazione-Regola di Villapiccola, 3) Comun Generale, cioè il promiscuo (per 2/3 di beni di Villagrande e 1/3 di Villapiccola) delle due Frazioni-regola e, 4) i colonnelli (cioè i beni dati in possesso alle famiglie, V. voce Colendiei a pag. 76 dell'ed. favole a. 2010). Sul punto 4), pur essendo stati individuati già 700 colonnelli, si rimanda ad altro pronunciamento, data la complessità della ricerca catastale, riproponendo l'incarico al perito demaniale com' è agli atti d'Archivio del Commissariato u.c. per il Veneto, sedente in Campo Santa Maria Formosa in Venezia: sul doveroso completamento delle ricerca territoriale dei colonnelli (funzione amministrativa trasferita alla Regione Veneto) valga un bel de profundis ad indirizzo della Presidenza "Galan" (v. Favola partigiana undicesima, a pag. 83 ed. 2005). Tali beni non sono assoggettabili a tassazione perché sono volti a soddisfacimento di bisogni essenziali (ambiente, salute, istruzione, casa, legnatico, occupazione, servizi di pubblica utilità, acqua, energia da carbon bianco, ecc.): sono beni fruibili pro indiviso che oggi (dopo un secolo di gestione del Comune napoleonico) sono tornati in gestione -nel bene e nel male- alle

⁴ Colendiei (da *còlere* = coltivare) termine locale per indicare i piccoli appezzamenti di terra coltivabili *illo tempore* assegnati in possesso perpetuo alla famiglia\"fuoco" (non al capofamiglia! come secondo il diritto romano o quello *post* rivoluzione francese o quello della Kostituzione italiana, tutti comunque con il beneplacito della Chiesa vaticanista). Il ruolo della famiglia come prima cellula del corpo sociale (comunione di famiglie) è proprio del diritto germanico (dagli storici, quali Calisse, considerato tipico dei barbari). L'assegnazione era fatta con l'obbligo delle "*migliorie*" tramite sorteggio ("*per bollettinos*") o in sostegno dei fuochi neoformati ("*per comoditatem*"). In caso di estinzione della famiglia i beni dovevano rientrare nella gestione comune (come i "*sedimi*" delle vecchie case, per avere il "*rifabbrico*") per essere ri-affidati ad altri "fuochi".

Entrate di Belluno. Nell'attesa, continuiamo qui ad accennare, alla buona, alle varie "aspettative di vita" riscontrabili nella storia e nella geografia mentale⁶.

Nel simbolo messo in calce a questa favola (un simbolo preso in prestito dall'A.Pro.D.U.C., l'Associazione per la Proprietà collettiva e i Diritti di Uso Civico), si legge: "usi civici e ambiente". Sono tematiche che richiedono snellezza amministrativa (di qui la necessità della figura privatistica voluta dalla legge per la montagna) e un'aspettativa di vita plurisecolare in capo ad un soggetto oggi dimenticato: un soggetto unitario, costituito da avi, viventi e nascituri. Un soggetto intergenerazionale che i Romani, inventori della proprietà quiritaria, c'invidiavano al punto da considerarci barbari mentre loro, costituzionalmente guerrafondai, si consideravano persone civili al punto da etichettarsi con quel S.P.Q.R., per quella deriva liceale del Trota⁷. L'aspettativa di vita dei guerrieri romani era legata alla resta

Serenissime (oggi) Regole di Villagrande e Villapiccola, con figura giuridica privatistica ex legge per la montagna n. 97\1994 art. 3. La concessione dei Colonnelli comporta (antichi laudi), l'obbligo della *miglioria*.

E' solamente la miglioria -a mio avviso- la parte quiritaria del bene afferibile alla famiglia che, per le esigenze del fisco, è sbrigativamente sostituita dal capofamiglia.

E' la miglioria che va indennizzata in caso d'esproprio per ragioni di pubblica utilità, come sostenuto nel caso illustrato con la 23\(^1\) favola, a pag. 65 ed, 2010.

Per i beni tuttora ad indirizzo agrosilvopastorale, la miglioria (rimboschimenti, concimazioni, spietramenti, drenaggi, edifici rurali, ecc) potrebbe trovare spazio nella voce catastale "Reddito Agrario", mentre per gli edifici (pubblici o privati) accatastati all'urbano si potrebbe far riferimento al valore di mercato, detratto un 13% corrispondente al valore del fondo edificato (pur esso *Patrimonio antico*), con ovvie conseguenza sulla definizione della rendita catastale ai fini IRPEF e ICI. Nel caso delle case di Rifabbrico la detrazione dovrebbe essere, a mio avviso, del 50% per le ragioni esposte nelle lettera scritta al Dirigente l'Agenzia del Territorio di Belluno, qui... omissis ...

Per quanto riguarda il **pu**rito C, (accatastamento al rurale delle case di Rifabbrico, fermo restando -a mio avviso- la fiscalizzazione Irpef e ICI al 50% del loro valore), limito a segnalare l'esito di mie richieste fatte all'Agenzia del territorio di Belluno il quale si evince dalla mia risposta (all.1), riproponendo in questa sede le argomentazioni fatte.

Mi sia consentito infine fare un'amara battuta su quell'invito di rivolgermi all'"ente territoriale del luogo" in materia d'esazione dell'ICI: dovesse intendersi -per ente territoriale- il Comune d'Auronzo, mi limiterei ad inoltrare in copia, omissis..

Concludo nel riconfermare i quesiti posti nell'interpello del 16 maggio 2001 e le ipotesi di soluzione fatte, sia come originario sia come cives individuale, restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.. omissis.. porgendo cordiali saluti. R. C. L.

6 - L'espressione "geografia mentale" coniata da don Sandro Lagomarsini in "Uso comune e appropriazione metropolitana, due modelli d'utilizzo del territorio in Val di Vara" (da Memorie dell'Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Cappellini" vol. LXX 2000, Scienze storiche e morali, La Spezia 200, pp. 75-89) merita una riflessione... da favola partigiana. L'uso comune discende dal regolamento della comunità cui appartiene il bene che, per dirla con il Movimento per una Decrescita Felice, sarebbe meglio chiamare "luogo comune". Il regolamento d'uso (detto Laudo, in Cadore) è lo strumento di apprensione del bene/luogo comune che – in diritto – significa "installarsi in un luogo, da parte di una comunione di famiglie, con regole del gioco fatte nemine discrepante. L'appropriazione metropolitana invece è "una presa di possesso di un bene da parte dell'individuo Stato o suoi satelliti o singola persona fisica, con l'intento di farlo proprio" con regole del gioco (funzione sociale, art. 44 Cost. – mutualità e assenza di fini di lucro, art. 45) fatte individualmente e quindi rimaste lettera morta, a pro dei ladri e degli evasori fiscali. Apprensione per Laudo (cioè uso comune) e appropriazione metropolitana (cioè furto) è il tema svolto da don Lagomarsini, "il prete che cammina" in Val di Vara. Una questione di mente, di materia grigia diversamente sviluppatasi (per quantità e qualità) da luogo comune a luogo comune orbis terrarum, di tipicità geografica (rurale, montana, urbana, metropolitana). Diversità di cultura, di menti, di cives, geograficamente allocata. Una tipicità di cives (oltre che di vino e formaggio). Da un lato i costruttori di ambiente, dall'altro i ladri, forti delle lettere morte, rimaste naturalmente inattuate nella Costituzione, nello pseudo Laudo dello Stato individuo. Ho spesso usato l'espressione di don Sandro, alludendo alla «tipicità geografica» della materia grigia, un patrimonio «imprescrittibile» (al pari del «Patrimonio Antico» di cui all'art. 3 della legge per la montagna n. 97/1994), una materia grigia che l'uomo ha sviluppato, più degli altri animali, per poter impiegare le mani (ved. Sesta favola partiajana). In analogia con la distribuzione delle piante sulla faccia della terra (studiata in "Fitogeografia", una branca della Botanica), esiste una distribuzione geografica anche della materia-grigia-raziocinante dell'homo erectus. Una diversità «patrimonio dell'umanità"», una tipicità che mal si concilia, nel bene e nel male, con l'egalité perseguita in Francia all'ombra della ghigliottina. Una diversità tra comunità di base, tra "luoghi comuni", tra culture, tra parrocchie, cioè una res communitatis (materia grigia collettiva). Ciò sta a dire che l'égalité, a livello di Stato-Nazione, al massimo produce dei Comuni e delle Province napoleonici, dei Podestà, delle Comunità Montane, delle Regioni postsessantottine, delle Gomorre ecc., compresi i fornai sindacalizzati con il lievito di birra. (È noto che una delle conquiste della Rivoluzione francese fu – per i fornai – il lievito di birra, che riduce da 7 a 1 i tempi della panificazione consentendo ai fornai di dormire alla pari dei metalmeccanici). L'homo erectus italicus, da pesce in barile peninsulare "partenopeo", l'ha scampata una volta. Oggi, persi i contadini, è in difficoltà: monnezza docet. Davanti al naso non si trova più le mani ma la... mondializzazione, un"enorme, apocalittica ghigliottina, con buona pace del pacifista, napoleonico Pannella.

⁷ S.P.Q.R., acronimo di "Senato e Popolo di Roma", in ogni liceo d'Italia diventava "sono porci questi Romani"; anche in quello dove è passato il figlio di Bossi che, sentita la filiale citazione, si sarà complimentato col figlio rimangiandosi l'epiteto di *Trota*.

d'aglio che si portavano nello zaino. Era un aglio nostrano, oggi soppiantato da quello cinese perfino nella nostra Coop ("la Coop sei tu!"). Ma qual'era l'aspettativa di vita dei barbari, per esempio dei Germani e dei Teutoni?

I Germani, insediatisi nelle Alpi e precipuamente in Cadore, hanno un'aspettativa di vita simboleggiata dalle pecore (da cui il toponimo *Fedéravecia*, l'antico stazzo delle pecore oggi meta dei Corleonesi) e dai *luoghi comuni*⁸, alle quali, nel resto d'Europa, (dopo la fase ad aspettativa di vita ridottissima dei *servi della gleba*), si è attinto, a seguito dell'eversione feudale, istituendo i "demani e gli usi civici". Demani civici lungo lo stivale e proprietà collettive delle Alpi sono istituti similari, per i diritti e doveri, in capo ai *residenti* nel primo caso, agli *originari* nel secondo caso.

I Teutoni invece hanno un'aspettativa di vita limitata ("..meglio un giorno da leoni che centenni da pecora!") simboleggiata dal cavallo, l'animale del conquistatore che rovina i pascoli (con gli Attila non cresce l'erba!); amano anche l'oca, il suo passo, ma non hanno reste d'aglio nello zaino.

Con la rivoluzione francese e la scoperta del lievito di birra (per la felicità dei fornai), l'aspettativa di vita riguarderà solo la vita fisica dei singoli cittadini, liberi, eguali e fraterni. Da noi, nel Bel Paese, nascerà il Vegetaliano, con varianti lungo lo stivale: ad esempio quella dei *tacchini* e *capponi* della politica che si avvarranno di un fittone come quello che radica al pino domestico, detto perciò *romano* o quella dei carcerati e quella dei piccoli imprenditori alle prese con Equitalia che si avvarranno di una corda al collo....

Fortunatamente a livello mondiale, i produttori d'armi, l'industria farmaceutica, gli operatori di droga, la mafia, la camorra, l''ndrangheta continuano ad avere grandi aspettativa di vita e crescita economica, nonostante l'alto *spred* italo\teutonico. Mentre per i poveri mortali l'aspettativa di vita è prevalentemente da vegetali, nonostante una crescita generalizzata del *tocca e fuggi* nelle cosìddette CITTA' d'arte o sulle Dolomiti; i più fortunati, a bordo delle '*Coste Concordia*', potranno vivere di scorcio anche piazza S. Marco e il palazzo ducale e, talvolta, perfino il mare.

R.C.L.

⁸Dalla presentazione di Fabrizio Bertini a favole partigiane ed. 2010 del Centro Doc. di Pistoia:

[&]quot;Luoghi comuni sono la salute e la malattia, l'acqua, la casa (il "rifabbrico"), l'aria salubre, i boschi, i pascoli, i terreni agricoli e anche i frutti di tali beni, i saperi antichi e i nuovi saperi, la costruzione del territorio: in una dimensione in cui la proprietà non è potere sulle cose, ma modo per ripartire in comune gli usi e le utilità delle cose tra le persone.

Afferma Cattaruzza che Luoghi Comuni gli piace di più che proprietà collettiva, "demani civici", "usi civici", beni comuni (oggi la nozione stessa di bene – e anche di demanio – rimanda pur sempre alla dimensione del mercato e ai processi di alienazione).

Con la proposta ai *Movimentati Luoghi Comuni*, Roberto Cattaruzza Lodovico compie una *mossa politica-cognitiva* decisiva e strategica in questa nostra contemporaneità in cui dominano ovunque logiche mercantili, sfruttamenti crescenti e diffuse espropriazioni a danno di condominialità, terre civiche, proprietà collettive, saperi e sapienze territoriali, codici genetici. In una parola lo sfruttamento e l'espropriazione del *bios* nella sua articolata e multiforme complessità."

Allegato



RECRONE VENETO

PROVINCIA DI DISLLLINO

COMUNE DI AURONZO DI CADORE

C.A.P. 32041 - Via Roma. 24 - Telefono 0435 400035 - Fax 0435 400106 - www.comune.neroszo bl.it

Auronzo di Cadore, 13 marzo 2009

Preg.mo Vecellio Wladimiro Via Unione, 2/a 32041 – Aurenzo di Cadere – BL

e, p.c. Spett le Provincia di Belluno Via Sant'Andrea, 6 32100 – Belluno - Bt.

> Procura della Repubblica Via Segato 32041 – Belluno - BL

Prag mo Sig. Presidente Della Magnifica Regota di Villagrande Piazza Santa Giustina, 1 32041 - Auronzo di Cadore – Bl.

Pragimo Sig. Presidente Della Magnifica Regota di Villapiccola Casella Postale nr. 15 Frazione di Villapiccola 32041 – Auronzo di Cadore - BL

Oggetto: Lottizzazione in zona Ligonto ad Auronzo di Cadore.

In riferimento alla sua nota pervenuta in data 24 febbraio 2009 al prot. 1862 inerente i terrenì oggetto di cassione per editizia convenzionata si ripurta che gli atassi sono stati esclusi dei terrenì di possibile uso civipo come risulta dello studio redetto dal Dott. Agr. Papio ZILIOTTO sull'argomento e pertanto è da escludere che gli stessi passano essere di presunta origine regoliera.

Si osserva inultre che a tutt'oggi agli atti del Comune di Auronzo di Cadore, non risulta alcune formale rivendicazione di terreni del Comune di Auronzo da parte della Regole, come ben dovrebba sapere un regoliere.

Si ricorda, per il futuro, che un eventuale ulteriore rivendicazione in merito alla proprietà di un terreno va innanzi tutto provets dai richiadenti.

Tanto si comunica per i chiarimenti del caso.

IL SINDACO.
Zandegiacomo Orgonna Bruna

NF/Irsm